



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 116
del 02/07/2024

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PRESA D'ATTO RELAZIONE DI ANALISI ECONOMICA GESTIONALE .

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di luglio nella sala delle adunanza consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 13:00 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
DUMARTE BARBARA - Assessore	No
NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 1

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Arch. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Taggia nell'ambito del proprio territorio detiene molteplici impianti sportivi i quali ad oggi risultano essere affidati in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche diverse;
- In data 03/06/2021 con D.C.C. n. 28 è stato approvato il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- La disciplina relativa agli immobili comunali ed in particolare gli impianti sportivi appare in continua evoluzione e si ritiene indispensabile ed urgente porre quale obiettivo strategico la predisposizione della documentazione finalizzata alla gestione dei procedimenti selettivi, per l'affidamento della gestione degli stessi nel rispetto delle vigenti norme;

VISTI:

- gli artt.826 e seguenti del Codice Civile in materia di beni patrimoniali indisponibili e rilevato che la giurisprudenza classifica gli impianti sportivi comunali tra i beni patrimoniali indisponibili i quali, per loro natura, sono destinati ad un pubblico servizio e quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione, insistendo su di essi un vincolo funzionale coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale;
- la L.R.40/2009 e ssmmii Testo unico della normativa in materia di sport;
- il nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs.vo 36/2023;
- il Dlgs 38 del 28.02.2021 “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”; che dispone che:
 - articolo 5 *“Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni”*
 - articolo 6 *“Uso degli impianti sportivi 1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 2.Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente. 4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre*

1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti”.

- Il dlgs 201/2021 art. 2 comma 1 lettera c) che dà la definizione di «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- Il dlgs 201/2021 che all'art. 14 “*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*” dispone che “*1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”.
- Il citato Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che affida all'Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai contratti di affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmessa all'Anac dai medesimi enti interessati, tramite il servizio Trasparenza SPL;
Il servizio consente agli Enti locali e agli enti competenti di gestire e consultare la seguente documentazione prevista dal D. Lgs. n.201/2022:
- la deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art.10 c.5)

- la relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale (art.14 c.3)
- la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art.17 c.2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale
- contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art.31 c.2);
- lo schema tipo di relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica predisposto da ANAC
- Il Documento Manuale Utente ANAC Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/129009/Manuale+utente+-+TSPL.pdf/f6b99ae3-954d-69c8-01bf-a753c398992d?t=1689705213703>

dove è pubblicata una lista esemplificativa di spl:

- trasporto pubblico locale;
- rifiuti;
- servizio idrico integrato;
- ristorazione scolastica;
- assistenza domiciliare;
- assistenza minori;
- farmacie;
- servizi cimiteriali;
- manutenzione del verde pubblico;
- distribuzione di energia elettrica;
- distribuzione di gas naturale;
- parcheggi;
- illuminazione pubblica;
- asili nido;
- impianti sportivi;
- biblioteche;
- manutenzione edifici;
- assistenza disabili;
- riscossione tributi;
- supporto amministrativo;
- servizi sociali;
- trasporto scolastico;
- teatri;
- musei;
- servizi di manutenzione;
- varie tipologie;
- altro.

- Il quaderno ANCI n. 46 Verifica periodica sulla situazione gestionale dei SPL di cui all'art. 30 D.lgs n. 201/2022 che individua come spl:
 - *impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);*
 - *parcheggi;*
 - *servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);*
 - *luci votive;*
 - *trasporto scolastico.*

Il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

RICHIAMATI:

- l'art. 15 del 201/2023:

Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

- Art. 19

Durata dell'affidamento e indennizzo

1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.

RILEVATO che l'indirizzo politico legislativo degli ultimi anni richiede, per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, il rispetto dei principi di adeguato utilizzo, di ottimizzazione dell'uso e di valorizzazione complessiva, ai fini della sua salvaguardia e conservazione, riconoscendo una valorizzazione ordinariamente finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica, il che finisce per rappresentare una delle forme di attuazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del principio costituzionale di buon andamento (art.97 Costituzione), del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario;

VALUTATO, tuttavia, che gli EE.LL. non devono perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, in quanto enti a fini generali, devono comunque curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della Comunità amministrata, in linea generale sono ammesse deroghe per cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello raggiunto con lo sfruttamento esclusivamente economico dei beni, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente

svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni, pur nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità che governano l'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente locale;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale in carica, intende giungere alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche per l'ambito sportivo, che considera di rilevante interesse pubblico,

a) dare piena attuazione alle vigenti disposizioni in materia di sport, intendendosi per tale qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati anche competitivi, favorendo in ogni modo la pratica delle discipline sportive e di ogni tipologia di attività motorio-sportiva e ricreativa sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie considerate "deboli": minori, diversamente abili, anziani ultrasessantenni;

b) stabilire criteri generali e obiettivi per garantire un affidamento trasparente della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e un uso trasparente e generalizzato, in quanto strumenti indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto a) e soddisfare gli interessi generali della collettività; a tali fini, a prescindere dalle caratteristiche tecniche e strutturali e dalla loro classificazione, ai sensi del successivo art.3, la gestione degli impianti sportivi deve essere attuata in termini di servizi resi alla collettività, con una funzione sociale di diffusione e promozione modello sport, al di fuori di una logica di profitto d'impresa, mediante l'adozione di tariffe "calmierate"; in particolare per le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, mediante la definizione di criteri obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

c) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

d) realizzare il principio di sussidiarietà delineato dall'art.118 della Costituzione, tramite una gestione a valenza sociale, secondo una prospettiva di gestione che possa definirsi "partecipata";

OSSERVATO quindi che la gestione di impianti sportivi comunali come sopra delineata sia inquadrabile come, servizio pubblico locale, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).

RICHIAMATA la determinazione del servizio Patrimonio n. 358/29 del 21/02/2023 con la quale si provvedeva ad affidare incarico per la redazione di una relazione specialistica contenente i piani economici di n. 14 impianti sportivi comunali al fine di individuare, mediante attenta e approfondita analisi contabile la "rilevanza" o "non rilevanza economica" a seguito della quale è stata prodotta relazione specialistica acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 21781 del 24/07/2023 come allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO che la summenzionata relazione è stata redatta con lo scopo di individuare l'economicità o meno degli impianti sportivi pubblici comunali di cui successivamente disporre l'affidamento;

RICHIAMATA quindi la relazione specialistica acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 21781 del 24/07/2023 come allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale ;

RICONOSCIUTA la necessità di esperire le procedure di Legge per l'affidamento degli impianti interessati secondo quanto stabilito dal Dlgs 38/2021, dal D.LGS 36/2023, dalla L.R 40/2009 ssmmii e dal vigente regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi comunali con riferimento alle diverse fattispecie secondo "rilevanza economica/non rilevanza economica" dei medesimi;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.N.267/2000; del Responsabile servizio Patrimonio e in ordine alla regolarità tecnica del presente atto del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

VISTI:

- ❖ Il vigente Statuto Comunale ;
- ❖ Il D.GS 267/2000;
- ❖ Il vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali:

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati

PRENDERE ATTO per quanto di competenza della relazione specialistica di analisi economica gestionale per n. 14 impianti sportivi comunali intesa alla determinazione della rilevanza/non rilevanza economica degli stessi acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 21871 del 24/07/2023 che viene considerata quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed allo stesso allegato sotto la lettera A)

INCARICARE il servizio patrimonio ad esperire secondo i tempi e le modalità di Legge le procedure per l'affidamento degli impianti interessati secondo quanto stabilito dal Dlgs 38/2021, dal D.LGS 36/2023, dalla L.R 40/2009 ssmmii e dal vigente regolamento, nei limiti della loro applicabilità, per l'affidamento degli impianti sportivi comunali con riferimento alle diverse fattispecie secondo "rilevanza economica/non rilevanza economica" dei medesimi;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CONIO Arch. MARIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca STELLA

firmato digitalmente